

Allegato B

Convenzione per la gestione dello spazio presso la "Casa dell'Acqua" di Saint-Vincent (AO) destinato alla collocazione di distributore automatizzato per la vendita di prodotti alimentari a "Kilometri zero"

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

Comune di Saint-Vincent (AO) con sede in via Vuillerminaz n. 7/ 11027 Saint-Vincent (AO) – codice fiscale e partita IVA 00124750076, rappresentato legalmente dal

e

la Ditta/Società _____ con sede in Via _____, ____ – cap _____ a _____ e con C.F./ Partita I.V.A. _____ qui rappresentata legalmente dal sig. _____ nato a

_____ il _____ C.F. _____

(di seguito denominati Comune/Amministrazione e Affidatario/Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

PREMESSO che

- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 21/02/2018, si definivano le Linee Guida per procedere nell'affidamento degli spazi disponibili presso la Casa dell'Acqua ad imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti alimentari a "Kilometri zero" (ad esclusione della distribuzione del latte crudo),
- con determinazione del Servizio Tecnico n° _____ del _____ si è dato avvio alla procedura di affidamento approvandone la relativa documentazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune concede alla Ditta/Titolare _____ di svolgere all'interno della Casa dell'Acqua, ubicata al piano terreno della sede Municipale in via Vuillerminaz, n. 7, la gestione di un servizio di vendita di prodotti agroalimentari a Kilometri zero con distributori automatici, per un periodo di anni **5 (sessanta mesi)** dalla data di sottoscrizione della presente.

Il servizio con **Distributori Automatici** – eventualmente dotate anche di strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, ecc.) - prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- **prodotto A (eventuali specifiche)**

- **prodotto B (eventuali specifiche)**

- **ecc....**

Il Gestore si impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie alla vendita di cui trattasi, in perfetto stato, omologate e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e cioè essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, marcati CE e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata dell'affidamento. Mentre l'Amministrazione mette a disposizione gli spazi provvisti di energia elettrica.

Art. 2

Per lo svolgimento dell'attività in parola nei locali individuati e messi a disposizione dal Comune, il Gestore dovrà versare all'Amministrazione comunale un contributo annuale di € 500,00 (euro cinquecento/00). Il versamento della somma sarà effettuato in un'unica rata annuale anticipata con scadenza entro e non oltre il 31 gennaio, sul conto corrente bancario intestato al Comune di Saint-Vincent: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI/FILIALE DI AOSTA/Codice Iban IT47Y0569601200000071001X09.

Il gestore dovrà versare, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione cauzione definitiva pari al 10% del valore totale dell'affidamento (€ 250,00 per ciascun distributore).

Art. 3

Il Gestore si impegna ad esporre in modo chiaro i prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, e le istruzioni per l'utilizzo del distributore.

Gli introiti derivanti dal distributore sono incamerati interamente dall'affidatario

Art. 4

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il concessionario nella gestione del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
- I distributori automatici, singoli o combinati dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*
- I distributori dovranno rientrare almeno nella classe energetica CLASSE A;
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio (esempio pratica SUEL – Sportello Unico degli Enti Locali)
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare al Comune o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza
- la responsabilità o colpa per danni, anche grave, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte (garantendo di rimuovere tempestivamente i prodotti scaduti)

Il Gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia e la qualità dei prodotti proposti in sede di gara
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi o infortuni di qualsiasi genere che si dovessero rilevare alle attrezzature, verso e nei confronti di materiali, generi alimentari e verso terzi, rispettivamente conservati e presenti nei locali del posto di ristoro

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici

Art. 6

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa di eventuale personale dipendente

Art. 7

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi preposti al controllo (esempio USL) per il miglior andamento del servizio

Art. 8

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate

Art. 9

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati

Il Gestore nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al Gestore di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente

Il Gestore sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti

Il Gestore dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP, se previsto

Sono a carico del concessionario gli oneri per il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro previsti dal T.U. n. 81/2008 e *s.m.i.*

Art. 10

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario

Art. 11

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile

Art. 12

È fatto altresì divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l'attività di vendita, per scopi od usi diversi da quelli previsti dalla presente scrittura.

Art. 13

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 14

È tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione

Art. 15

L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura della Casa dell'Acqua e garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione
Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi

Art. 16

Alla scadenza dell'affidamento è escluso ogni obbligo di preavviso. L'affidamento non prevede tacite clausole di rinnovo automatiche

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammessa una proroga per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo affidamento. Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare al Comune gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate

L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 1 mese

In caso di recesso/revoca da parte del Gestore, il corrispettivo annuo versato non verrà rimborsato, neppure parzialmente.

L'amministrazione si avvarrà della clausola di recesso in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi il Comune si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio dei locali. In caso di mancato rilascio dei locali da parte del gestore l'Amministrazione potrà provvedere alla rimozione del distributore automatico ed alla eventuale assegnazione dello spazio al concorrente successivo in graduatoria

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- degli accordi sulla tipologia/qualità dei prodotti
- delle norme di igiene e pulizia
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio
- l'imputazione di frode a danno del Comune
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Amministrazione
- l'inosservanza di norme fiscali
- mancato pagamento del contributo annuo entro la scadenza prevista ed a seguito di sollecito a provvedere al versamento entro il termine assegnato

Tali condizioni risolutive espresse sono da ritenersi essenziali e vengono approvate e sottoscritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 17

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 18

Il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale

Art. 19

Foro competente è quello di Aosta

Saint-Vincent, _____

Il Gestore

l'Amministrazione
